

**Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali  
(collegato alla legge di stabilità 2014)**

**C. 2093 Governo**

TESTO COME RISULTANTE AL TERMINE DELL'ESAME DEGLI EMENDAMENTI

<p>TITOLO I DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLA FAUNA E PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE</p>	<p>TITOLO I DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLA FAUNA E PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE</p>
<p><b>ART. 1.</b> <i>(Misure di semplificazione in materia di organizzazione e gestione degli Enti parco. Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394).</i></p>	<p><b>ART. 1.</b> <i>(Misure di semplificazione in materia di organizzazione e gestione degli Enti parco. Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394).</i></p>
<p><b>1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:</b> <b>a) all'articolo 9:</b> <b>1) al comma 3, le parole: « d'intesa con » sono sostituite dalla seguente: « sentiti»;</b> <b>2) al comma 4, alinea, quarto periodo, dopo le parole: « aree protette e biodiversità » sono inserite le seguenti: « e tra i rappresentanti della Comunità del parco »;</b> <b>3) il comma 11 è sostituito dal seguente:</b> <b>« 11. Il direttore del parco è nominato dal Consiglio direttivo in base alle attitudini, competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di una terna di soggetti qualificati proposta dal Presidente del parco previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Presidente del parco stipula con il direttore un apposito contratto di diritto</b></p>	<p><b>Soppresso.</b></p>

<p>privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico»;</p> <p>b) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. La vigilanza sugli Enti parco e sugli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale o internazionale è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci e delle piante organiche ».</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 1-bis.</b> <i>(Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare).</i></p>
	<p><b>1.</b> All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le spese sostenute per le misure ritenute necessarie di cui al secondo e terzo comma sono recuperate anche nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato»</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 2.</b> <i>(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile).</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 2.</b> <i>(Modifica all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile).</i></p>
<p>1. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo, » sono sostituite dalle seguenti: « Il Governo, » e dopo la parola: « provvede » sono inserite le seguenti: « , con cadenza almeno triennale,</p>	<p><i>Identico</i></p>

».	
<p>2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
	<p><b>ART. 2-bis</b> <i>(Programma di mobilità sostenibile)</i></p>
	<p><b>1. Per la realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro, è autorizzata la spesa di euro 35 milioni per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di <i>car-pooling e bike-pooling</i>, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, casa-scuola a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta delle auto in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro. Tali programmi possono includere la cessione a titolo gratuito di "buoni mobilità" ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.</b></p> <p><b>2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro, delle modalità e dei criteri per la presentazione dei progetti. Entro sessanta giorni dalla presentazione delle istanze si provvede con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di</b></p>

	<p>competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari. Al relativo onere si provvede, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.</p>
<p><b>ART. 3.</b> <i>(Disposizioni relative al funzionamento della Commissione scientifica CITES).</i></p>	<p>ART. 3. <i>(Disposizioni relative al funzionamento della Commissione scientifica CITES).</i></p>
<p><b>1. All'articolo 12, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in 20.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, per un importo pari a 20.000 euro annui ».</b></p>	<p><i>Soppresso.</i></p>
<p><b>TITOLO II</b> <b>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE</b> <b>PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI</b> <b>IMPATTO AMBIENTALE</b></p>	<p><b>TITOLO II</b> <b>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE</b> <b>PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI</b> <b>IMPATTO AMBIENTALE</b></p>
<p><b>ART. 4.</b> <i>(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione).</i></p>	<p><b>ART. 4.</b> <i>(Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione).</i></p>
<p>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di</p>	<p>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di</p>

<p>cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale, <b>d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico</b> »;</p> <p>b) all'articolo 109:</p> <p>1) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;</p> <p>2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale ».</p>	<p>cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale »;</p> <p>b) all'articolo 109:</p> <p>1) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;</p> <p>2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale ».</p>
	<p><b>2. Al punto 4-bis) dell'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse le seguenti parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale». La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.</b></p>
<p><b>ART. 5.</b> <i>(Semplificazione organizzativa di VIA, VAS e AIA statali).</i></p>	<p><b>ART. 5.</b> <i>(Semplificazione organizzativa di VIA, VAS e AIA statali).</i></p>
<p><b>1. L'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:</b></p>	<p><b>Soppresso.</b></p>
<p><b>« ART. 8. – (Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA). – 1. È istituita la Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, di seguito denominata “Commissione unificata”, la quale assicura il supporto tecnico-scientifico per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente parte. Alla Commissione unificata si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del</b></p>	

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

**2. La Commissione unificata svolge in particolare i seguenti compiti:**

**a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, ai sensi della presente parte e in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989;**

**b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del medesimo codice ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;**

**c) svolge le attività tecnico-istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete a organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dal titolo II della presente parte, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che adotta il conseguente provvedimento;**

**d) svolge le attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale;**

**e) fornisce all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione;**

**f) fornisce al Ministero dell'ambiente e**

della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del medesimo Ministero relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-*bis* della presente parte.

**3. La Commissione unificata è composta da cinquanta esperti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione unificata, inclusa la sua articolazione in sottocommissioni VIA, VIA Speciale, VAS e AIA, a ciascuna delle quali è preposto un coordinatore. La programmazione dei lavori e la verifica del rispetto dei termini e delle altre modalità di svolgimento dell'attività della Commissione unificata, comprese le norme tecniche e organizzative di cui all'articolo 34, sono assicurate da un comitato di programmazione composto dai coordinatori delle sottocommissioni di cui al secondo periodo e dal direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, il quale vi partecipa senza alcuna indennità o trattamento economico aggiuntivo, comunque denominato. Le modalità di funzionamento del comitato di programmazione sono definite con il decreto di cui al secondo periodo. Sino alla data di entrata in vigore di tale decreto, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti adottati ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.**

**4. I componenti della Commissione unificata durano in carica tre anni, sono**

nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, limitatamente ai componenti della sottocommissione VIA Speciale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente e degli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie concernenti la valutazione e il diritto ambientali. Con il decreto di cui al comma 3 o con distinto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disciplinata la procedura di selezione pubblica dei componenti della Commissione unificata, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

5. I componenti della Commissione unificata provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata dell'incarico, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

6. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione unificata è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, dalle regioni e dalle province autonome interessate.



**Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione integrata ambientale, la Commissione è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, da ciascuna regione, da ciascuna provincia autonoma e da ciascun comune territorialmente competenti.**

**7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione unificata, sulla base di un criterio di correlazione individuale tra piani, programmi e progetti valutati ed emolumenti percepiti.**

**Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, ai componenti della Commissione unificata è corrisposto, a decorrere dalla data di effettivo insediamento, un trattamento forfetario pari al 70 per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui al comma 8.**

**8. È posto a carico del soggetto committente**

**il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Tale somma, già iscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, è utilizzata per le spese della Commissione unificata. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione integrata ambientale le somme indicate all'articolo 33, che continuano a essere riassegnate ad**

apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le procedure previste dal medesimo articolo 33. Alla copertura degli oneri necessari per il funzionamento della Commissione unificata si provvede con le risorse complessive di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, salvo quanto disposto al comma 9 del presente articolo.

**9.** La verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, di cui, rispettivamente, agli articoli 28, comma 1, e 29-*decies*, comma 3, lettera *a*), è effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Per la copertura degli oneri relativi all'attività svolta dall'Istituto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa copertura integrale degli oneri di funzionamento della Commissione unificata con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo, provvede a trasferire all'Istituto medesimo le ulteriori risorse disponibili nello stato di previsione del predetto Ministero ai sensi dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale programma le attività di verifica nel limite delle risorse rese disponibili dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e rende conto le attività svolte, con le modalità di cui all'articolo 12, commi 4 e 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123 ».

<p><b>2. A decorrere dalla data di insediamento della Commissione unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo:</b></p> <p><i>a)</i> sono abrogati gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;</p> <p><i>b)</i> al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) l'articolo <i>8-bis</i> è abrogato;</p> <p>2) all'articolo <i>29-ter</i>, comma 4, primo periodo, le parole: « Commissione di cui all'articolo <i>8-bis</i> » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione di cui all'articolo 8 »;</p> <p>3) all'articolo 33, comma <i>3-bis</i>, al secondo periodo, le parole: « commissione istruttoria di cui all'articolo <i>8-bis</i> » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione di cui all'articolo 8 » e, al terzo periodo, le parole: « commissione di cui all'articolo <i>8-bis</i> » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione di cui all'articolo 8 »;</p> <p>4) all'articolo 33, comma 4, le parole: « Commissione di cui all'articolo <i>8-bis</i> » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione di cui all'articolo 8 ».</p>	
<p><b>3. A decorrere dalla data di cui al comma 2 sono soppresse la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano dalle loro funzioni alla data di scadenza stabilita per i rispettivi incarichi e comunque, se antecedente, alla data di cui al comma 2. Le Commissioni di cui al</b></p>	

<p>presente comma, anche se ricostituite dopo la data di scadenza di cui al secondo periodo, cessano comunque dalle loro funzioni alla data di insediamento della Commissione unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo, la quale subentra nella trattazione dei procedimenti incorso.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b> <i>(Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW)</i></p>
	<p>1. All'articolo 26, dopo il comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) ed i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II del presente decreto, può essere prevista la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS) da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti Per le attività di controllo e di monitoraggio di cui al presente comma la autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità».</p> <p>2. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della presente legge.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 6.</b> <i>(Casi di esclusione dalla valutazione ambientale strategica per i piani di gestione del rischio).</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 6.</b> <i>(Casi di esclusione dalla valutazione ambientale strategica per i piani di gestione del rischio).</i></p>
<p>1. All'articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: « di cui all'articolo 7 » sono inserite le seguenti: « , comma 3, lettera a), ».</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III</p>

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI E GAS A EFFETTO SERRA	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI E GAS A EFFETTO SERRA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 7.</b> <i>(Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).</i></p>	<p style="text-align: center;">Identico</p>
<p>1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 4, comma 10, la parola: « ventitré » è sostituita dalla seguente: « ventidue »;</p> <p>b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: « <b>ART. 5. – (Ambito di applicazione). – 1.</b> Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo quando previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia.</p> <p>2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo le attività di volo effettuate con gli aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione »;</p> <p>c) all'articolo 26, comma 1, le parole: « comporta le seguenti conseguenze » sono sostituite dalle seguenti: « comporta una delle seguenti conseguenze »;</p> <p>d) all'articolo 36, comma 10, le parole: « di cui al comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 9 »;</p> <p>e) all'articolo 41, comma 2, dopo le parole: « all'articolo 23, comma 1, » sono inserite le seguenti: « all'articolo 28, comma 1, ».</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 7-bis.</b> <i>(Disposizioni in materia di emissioni e gas ad effetto serra).</i></p>
	<p><b>1. In coerenza con i contenuti della Agenda digitale, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private, sono rilasciati su richiesta degli enti locali in formato <i>open data</i> per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della <i>green economy</i>.</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>ART. 8.</b> <i>(Impianti termici civili).</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 8.</b> <i>(Impianti termici civili).</i></p>
<p><b>1. Agli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale previsti dall'articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</b></p> <p><b>2. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:</b> « <b>ART. 285. – (Caratteristiche tecniche). –</b> <b>1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria ».</b></p> <p><b>3. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:</b> « <b>Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b> <b>».</b></p>	<p><i>Soppresso</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 8-bis.</b> <i>(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).</i></p>
	<p><b>1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:</b> <b>a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: «, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,» sono soppresse;</b> <b>b) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «o, in alternativa, connettono, per</b></p>

	<p><b>il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico» sono soppresse.</b></p>
	<p><b>ART. 8-ter</b> <i>(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas)</i></p>
	<p><b>1. Fermo restando il rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006, a sostegno della decarbonizzazione dell'economia italiana i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui alla Tabella 1.A del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012.</b></p>
<p><b>TITOLO IV</b> <b>DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT</b></p>	<p><b>TITOLO IV</b> <b>DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT</b></p>
<p><b>ART. 9.</b> <i>(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi).</i></p>	<p><b>ART. 9.</b> <i>(Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi).</i></p>
<p>1. All'articolo 75, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e <i>audit</i> (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture l'importo della garanzia, e del</p>	<p>1. All'articolo 75, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del <b>trenta per cento</b>, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e <i>audit</i> (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e del <b>venti per cento per operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001</b>. Nei contratti relativi a servizi</p>

suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel EU), ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 »;

*b)* al secondo periodo, le parole: « Per fruire di tale beneficio » sono sostituite dalle seguenti: « Per fruire dei benefici di cui al presente comma » e le parole: « del requisito » sono sostituite dalle seguenti: « dei relativi requisiti ».

2. All'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) alla lettera *e)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto stesso »;

2) alla lettera *f)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio »;

o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento **del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso**, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel) ai sensi del regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 novembre 2009 n. 66/2010. »;

*b)* al secondo periodo, le parole: « Per fruire di tale beneficio » sono sostituite dalle seguenti: « Per fruire dei benefici di cui al presente comma » e le parole: « del requisito » sono sostituite dalle seguenti: « dei relativi requisiti ».

2. All'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) alla lettera *e)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore **30 per cento del valore delle forniture o prestazioni del contratto stesso**. »;

2) alla lettera *f)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, **con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione.**»;

3) al comma 1, dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente: «*f-bis*) la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda



<p>b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:</p> <p>1) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;  2) è accessibile a tutti i concorrenti;  3) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo ».</p>	<p><b>calcolate secondo i metodi che saranno stabiliti in base alla raccomandazione della Commissione europea 2013/179/UE concernente le prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni»;</b></p> <p>b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di cui al comma 1, lettera f), indica i dati che devono essere forniti dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per valutare i costi del ciclo di vita <b>inclusa la fase di smaltimento e di recupero.</b> sulla base di tali dati. Il metodo di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni:</p> <p>1) si basa su criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;  2) è accessibile a tutti i concorrenti;  3) si basa su dati che possono essere forniti dagli operatori economici con un ragionevole sforzo».</p>
	<p align="center"><b>ART. 9-bis.</b>  <i>(Disposizioni per agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale EMAS e il sistema comunitario di etichettatura ecologica ECOLABEL).</i></p>
	<p><b>1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. La disposizione di cui al presente comma trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.</b></p>
<p align="center"><b>ART. 10.</b>  <i>(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).</i></p>	<p align="center"><b>ART. 10.</b>  <i>(Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).</i></p>
<p>1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:</p>	<p>1. Dopo l'articolo 68 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:</p>

« ART. 68-bis. – (*Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi*). – 1. In attuazione delle disposizioni del comma 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle categorie merceologiche per le quali la pubblica amministrazione, nelle procedure di approvvigionamento, adotta obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e obiettivi relativi all'uso efficiente delle risorse coerenti con quelli indicati nella comunicazione della Commissione europea "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011) 571 definitivo), è fatto obbligo, per gli appalti di forniture di beni e di servizi, di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara l'inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sotto indicati decreti, recanti criteri ambientali minimi ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, riguardo ai seguenti prodotti o servizi:

a) servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012, e successivi aggiornamenti;

«ART. 68-bis. – (*Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi*). – **1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, dell'11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, predisposto in attuazione dei commi 1126 e 1127 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, prevede l'adozione dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto dell'11 aprile 2008, è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse indicati nella Comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei sotto indicati decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:**

**a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli a led per illuminazione pubblica, per l'acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 dicembre 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014, e**

<p>b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;</p> <p>c) lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.</p> <p>2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica, per almeno il 50 per cento del valore delle forniture, dei lavori o dei servizi oggetto delle gare d'appalto, anche alle seguenti categorie di prodotti o servizi oggetto dei sotto indicati decreti, recanti criteri ambientali minimi ai sensi del medesimo decreto di cui al comma 1, alinea:</p> <p>a) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;</p> <p>b) ristorazione collettiva e derrate alimentari: allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011;</p> <p>c) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012;</p>	<p><b>successivi aggiornamenti;</b></p> <p>b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, quali <i>personal computer</i>, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: <b>decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014 e successivi aggiornamenti;</b></p> <p>c) servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici: <b>decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012 e successivi aggiornamenti.</b></p> <p><b>2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica, per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario, previste per le seguenti categorie di forniture e affidamenti oggetto dei decreti, recanti Criteri Ambientali Minimi sotto indicati:</b></p> <p>a) affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani: <b>decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, Allegato 1, e successivi aggiornamenti;</b></p> <p>b) forniture di cartucce <i>toner</i> e cartucce a getto di inchiostro, affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce <i>toner</i> e a getto di inchiostro: <b>decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, Allegato 2, e successivi aggiornamenti;</b></p> <p>c) affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per acquisto di ammendanti, di piante ornamentali, di impianti di irrigazione: <b>decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2013,</b></p>
--	--

<p>d) prodotti tessili: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;</p> <p>e) arredi per ufficio: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.</p> <p>3. L'obbligo di cui al comma 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori aventi ad oggetto ulteriori categorie di prodotti o servizi indicate dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, approvato con il decreto di cui al comma 1, alinea, a decorrere dalla data di adozione dei relativi criteri minimi ambientali, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto ».</p>	<p><b>pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;</b></p> <p><b>d) carta per copia e carta grafica: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, e successivi aggiornamenti;</b></p> <p><b>e) ristorazione collettiva e derrate alimentari: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, Allegato1, e successivi aggiornamenti;</b></p> <p><b>f) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, e successivi aggiornamenti;</b></p> <p><b>g) prodotti tessili: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, Allegato 1 e successivi aggiornamenti;</b></p> <p><b>h) arredi per ufficio: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, Allegato 2 e successivi aggiornamenti.</b></p> <p><b>3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi Criteri Ambientali Minimi».</b></p>
	<b>ART. 10-bis.</b>

	<i>(Applicazione di «criteri ambientali minimi» negli appalti pubblici).</i>
	<p><b>1. All'articolo 7, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera: «m) provvede a monitorare l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi” di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive modificazioni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP) e successive modificazioni».</b></p> <p><b>2. All'articolo 64, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni per l'integrazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive modificazioni .».</b></p> <p><b>3. All'articolo 83, comma 1, lettera e) del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</b></p> <p><b>a) dopo la parola: «opera» sono inserite le seguenti: «, del servizio»;</b></p> <p><b>b) dopo la parola: «prodotto» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, anche con riferimento alle “specifiche tecniche premianti” previste dai Criteri Ambientali Minimi adottati dai decreti</b></p>

	<p>attuativi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP), adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive modificazioni:».</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 10-ter.</b>  <i>(Qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale).</i></p>
	<p><b>1. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle Politiche agricole e forestali, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato un «Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale». Tale piano stabilisce le azioni e le indicazioni tecniche ed operative volte a migliorare le capacità competitive delle imprese per rispondere alla crescente domanda di prodotti sostenibili da parte dei consumatori finali e dei clienti intermedi di molti settori produttivi.</b></p> <p><b>2. Tali azioni tengono conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare a quelle concernenti la strategia su «Consumo e produzione sostenibili».</b></p> <p><b>3. Le azioni contenute nel Piano di cui al comma 1 sono finalizzate a:</b></p> <p><i>a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l'adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento prestazionale dei prodotti</i></p>

	<p>ed, in particolare la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai «criteri ambientali minimi» di cui al precedente articolo 10;</p> <p><i>b)</i> rafforzare l'immagine, il richiamo e l'impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;</p> <p><i>c)</i> aumentare il livello di trasparenza e la capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino, attraverso la applicazione di opportuni strumenti di comunicazione ambientale, sia quelli derivanti da norme nazionali ed internazionali, sia quelli derivanti dalle esperienze e progetti nazionali ed internazionali;</p> <p><i>d)</i> garantire l'informazione, su tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, ed in particolare nel progetto relativo allo «Schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i <i>cluster</i> (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo di intesa firmato il 14 luglio 2011 dal Ministero della tutela del territorio e del mare con il Ministero dello sviluppo economico, a cui hanno aderito le regioni Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Friuli, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche, Molise.</p> <p>4. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle Politiche agricole e forestali, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presente disposizione, è emanato un Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, che</p>
--	--

	<b>integra le azioni previste nel piano di cui al comma 1, avendo riguardo agli interventi e le azioni nel settore del consumo e nel settore della grande distribuzione e del turismo.</b>
TITOLO V DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVATI DA MATERIALI POST CONSUMO	TITOLO V DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVATI DA MATERIALI POST CONSUMO
ART. 11. <i>(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo).</i>	ART. 11. <i>(Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo).</i>
1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti: « ART. 206-ter. – <i>(Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo).</i> – 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma: a) con le imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;  b) con enti pubblici; c) con soggetti pubblici o privati; d) con le associazioni di categoria;  e) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.	1. Dopo l'articolo 206-bis del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti: «ART. 206-ter. – <i>(Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo).</i> – 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma: a) con le imprese che <b>producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;</b> b) con enti pubblici; c) con soggetti pubblici o privati; d) con le associazioni di categoria, <b>ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;</b> e) <b>con associazioni di volontariato senza fini di lucro;</b>  f) <b>con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all'applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.</b>
2. Gli accordi e i contratti di programma di	2. Gli accordi e i contratti di programma di



<p>cui al comma 1 hanno ad oggetto:</p> <p>a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti derivanti da materiali post consumo, recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivanti da carta riciclata, plastiche miste riciclate – automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, materiali e particolari per prefabbricati, vetro “fine” non avviabile alle vetrerie e compost di qualità;</p> <p>b) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alla lettera a).</p> <p>3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.</p>	<p>cui al comma 1 hanno ad oggetto:</p> <p>a) l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di <b>produzione di beni</b> derivanti da materiali <i>post</i> consumo <b>riciclati, con priorità per quei beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa comunitaria e l'erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di preparazione dei materiali post consumo per il loro riutilizzo e di attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;</b></p> <p>b) l'erogazione di incentivi a favore di attività imprenditoriali di commercializzazione di <b>aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e da pneumatici fuori uso.</b></p> <p>c) l'erogazione di incentivi in favore dei soggetti economici e dei soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai materiali di cui alle lettere a e b).</p> <p><b>3. Gli incentivi di cui al comma 2 possono anche essere costituiti da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, di detrazione fiscale o di riduzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), commisurati al valore del bene prodotto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili individuate con la procedura di cui al comma 4.</b></p> <p><b>4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e</b></p>
--	--

	<p>della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.</p>
<p>ART. 206-quater. – (<i>Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo</i>). - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello di incentivo per ciascun materiale di cui all'articolo 206-ter e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui al medesimo articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.</p> <p>2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in plastica mista riciclata, l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'Allegato L-bis alla presente parte.</p> <p>3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano plastiche eterogenee da riciclo post consumo in misura almeno pari alle percentuali</p>	<p>ART. 206-quater. – (<i>Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo</i>). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, <b>anche di natura fiscale</b>, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui al medesimo articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti. <b>La presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato post-consumo può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti. Il medesimo decreto stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti.</b></p> <p>2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati <b>in materiali polimerici misti riciclati</b>, l'incentivo erogato varia a seconda della categoria di prodotto, in base ai criteri e alle percentuali stabiliti dall'Allegato L-bis alla presente parte.</p> <p>3. Gli incentivi di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano <b>materiali polimerici eterogenei</b> da riciclo post consumo in misura almeno pari alle</p>

<p>indicate dall'Allegato L-bis alla presente parte. Il contenuto di plastica eterogenea da riciclo nei manufatti di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.</p> <p>4. Gli incentivi di cui al presente articolo possono essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.</p>	<p>percentuali indicate dall'Allegato L-bis alla presente parte. Il contenuto di <b>materiali polimerici eterogenei da riciclo nei manufatti</b> di cui al presente comma deve essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.</p> <p>4. <i>identico</i></p>
<p>ART. 206-quinquies. – (<i>Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo</i>). - 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivo per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani diversi dalla plastica, in particolare carta riciclata, vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e compost di qualità ».</p> <p>2. Agli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'Allegato L è aggiunto l'Allegato L-bis di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.</p> <p>3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-quater e 206-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 della presente legge. Il decreto di cui al comma 1</p>	<p>ART. 206-quinquies. – (<i>Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo</i>). – 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, <b>entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione</b>, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivi, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo <b>riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro "fine" non avviabile alle vetrerie e compost di qualità».</b></p> <p>2. <i>identico</i>.</p> <p>3. <i>identico</i></p>

<p>del predetto articolo 206-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.</p>	
	<p><b>Art 206-sexies. - (Azioni premianti l'utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo negli interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico e nell'efficientamento energetico, costruzione o ristrutturazione degli edifici scolastici).</b> - 1. Le amministrazioni pubbliche, nelle more dell'adozione da parte delle Regioni di specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, ai fini di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, prevedono nelle gare d'appalto per l'efficientamento energetico delle scuole e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367. Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83 comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3.</p> <p>2. Nelle gare d'appalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, anche ai fini della realizzazione degli interventi di risanamento acustico ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2000, le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori delle infrastrutture prevedono criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post-consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3.</p>

	<p><b>3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con uno o più decreti, anche attraverso i decreti di attuazione del Piano d'azione nazionale adottato con decreto dello stesso Ministero dell'11 aprile 2008, definisce:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>a) l'entità dei punteggi premianti e le caratteristiche dei materiali che ne beneficeranno, quali quelli indicati all'articolo 206 <i>ter</i>, comma 2, lettera a) e quelli derivanti dall'utilizzo di polverino da pneumatici fuori uso;</b></li><li><b>b) i descrittori acustici, e i relativi valori di riferimento, da tenere in considerazione nei bandi di gara;</b></li><li><b>c) le percentuali minime di residui di produzione e di materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti;</b></li><li><b>d) i materiali post-consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento finalizzate ad escludere effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.</b></li></ul> <p><b>4. Le amministrazioni pubbliche, nelle more del riordino ed aggiornamento della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, prevedono nelle gare d'appalto per l'efficientamento energetico delle scuole a tutti i livelli, degli ospedali e delle destinazioni d'uso ad entrambi assimilabili e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione, ai fini di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici come definiti nella norma UNI</b></p>
--	--

	11367 riportati nell'allegato 2. Nei bandi di gara sono isti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post-consumo nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3.»
TITOLO VI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI	TITOLO VI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI
ART. 12. <i>(Procedure semplificate di recupero)</i>	ART. 12. <i>(Procedure semplificate di recupero)</i>
1. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:	<i>Soppresso</i>
<p>«8-<i>quater</i>. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:</p> <p>a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;</p> <p>b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;</p> <p>c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;</p> <p>d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.</p>	

<p><b>8-quinquies.</b> Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo ».</p>	
	<p align="center"><b>ART. 12-bis</b> <i>(Modifiche al decreto ministeriale 6 luglio 2012)</i></p>
	<p><b>1.</b> Al decreto ministeriale 6 luglio 2012 recante “Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici” sono apportate le seguenti modifiche: <i>a)</i> nella tabella 1-A, punto 4, dopo le</p>

	<p>parole: “produzione di mobili e relativi componenti” sono aggiunte le seguenti: “limitatamente al legno non trattato”;</p> <p>b) nella tabella 6.A sono soppressi i seguenti codici CER:</p> <p>170201 – Legno proveniente da attività di demolizione (ad esempio assi, travi, solai, casse da costruzione, impalcature, ausili per la costruzione/demolizione)</p> <p>191207 – Legno da trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio legno di risulta da attività di selezione/cernita)</p> <p>c) all’Allegato 2 alla fine del punto 6.2 sono aggiunte le seguenti parole: “I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione dei codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsti dal presente decreto.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 12-ter.</b> <i>(Modifica all’allegato II del decreto legislativo n. 75 del 2010)</i></p>
	<p>1. All'allegato II, del decreto legislativo n. 75 del 2010, al punto 2, (ammendanti), il numero 5, (ammendante Composto misto) dopo le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono aggiunte le seguenti: «ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI/EN 13432;2002, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona».</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 12-quater</b> <i>(Pulizia dei fondali marini).</i></p>
	<p>1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto Ambientale Marino, può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e</p>



	<p>culturali, tramite appositi accordi di programma, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, stipulati con la competente Capitaneria di Porto, l'Autorità portuale, se costituita, le imprese ittiche, le associazioni citate e il Comune territorialmente competente.</p> <p>2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei risultati dell'attività di cui al comma 1 sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l'estensione di dette attività ad altri porti.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 12-quinquies</b> (Modifiche al regolamento 161/2012 in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)</p>
	<p>1. Al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", all'articolo 1, comma 1, lettera <i>b</i>), sono soppresse le seguenti parole: "residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)."</p>
<p>ART. 13 (Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti).</p>	<p>ART. 13 (Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti).</p>
<p>1. All'articolo 206-<i>bis</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Vigilanza e supporto in materia di gestione dei rifiuti »;</p> <p>b) al comma 1:</p> <p>1) all'alinea, le parole: « è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato</p>	<p>1. All'articolo 206-<i>bis</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><b>a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 206-<i>bis</i>. (Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti)</b></p> <p><b>b) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:</b></p> <p><b>1) le parole da "è istituito , presso" fino alle parole "l'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni" sono sostituite dalle seguenti: " il. Ministero</b></p>

<p>Osservatorio. L'Osservatorio » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »;</p> <p>2) la lettera g) è abrogata;</p> <p>c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;</p> <p>d) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale di una segreteria tecnica insediata presso la competente direzione generale, costituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, utilizzando allo scopo le risorse di cui al comma 6 »;</p> <p>e) al comma 6, al primo periodo, le parole: « dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e » sono soppresse e, al terzo periodo, dopo le parole: « per essere riassegnate, » sono inserite le seguenti: « con le modalità di cui all'articolo 2, commi 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ».</p> <p>2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo</p>	<p><b>dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare svolge, in particolare, le seguenti funzioni".</b></p> <p>2) dopo la lettera g, sono aggiunte le seguenti lettere:</p> <p><b><i>g-bis</i>). elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi <i>standard</i> e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio comunitario "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;</b></p> <p><b><i>g-ter</i>). elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203;</b></p> <p><b><i>g-quater</i>). verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei Ministri;</b></p> <p><b><i>g-quinquies</i>).verifica del raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di rifiuti ed accertamento del rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni."</b></p> <p>c) <i>identica</i></p> <p>d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "<b>4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Ispra, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6.</b></p> <p>e) <b>al comma 6 le parole: «dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio» fino alle parole:«della Segreteria Tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo».</b></p> <p>2. <i>identico.</i></p>
---	--

206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato dopo il perfezionamento della procedura di rassegna delle risorse di cui al comma 6 del medesimo articolo 206-bis, anche al fine di definire le modalità organizzative e di funzionamento della segreteria tecnica di cui al predetto comma 4.

3. Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati dall'articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9, dall'articolo 222, comma 2, dall'articolo 223, commi 4, 5 e 6, dall'articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, dall'articolo 225, commi 3, 4 e 5, dall'articolo 233, comma 9, e dall'articolo 234, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. *identico.*

**4. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, commi 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può richiedere, non oltre il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, e delle facoltà assunzionali e nel presupposto che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui detto personale opera; l'inquadramento viene disposto nell'area funzionale del personale**

	<p>individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 luglio 2014, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, il limite previsto del 15 per cento è sostituito dal 30 per cento ed il limite del 10 per cento è sostituito dal 20 per cento.</p> <p>5. Il comma 12 dell'articolo 199 (Piani Regionali) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dai seguenti: «12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale sul proprio sito <i>web</i> di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei Piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.</p> <p><i>12-bis.</i> L'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la produzione totale e pro-capite dei rifiuti solidi urbani;</li><li>b) la percentuale di raccolta differenziata totale;</li><li>c) le piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica;</li><li>d) gli impianti di selezione del multi materiale: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica;</li><li>e) gli impianti di trattamento meccanico</li></ul>
--	---

	<p><b>biologico: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica. Per ogni impianto la quantità di rifiuti in ingresso e la quantità di prodotti in uscita suddivisa per codice CER;</b></p> <p><b>f) gli impianti di compostaggio: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica;</b></p> <p><b>g) per ogni ulteriore tipo di impiantistica riguardante il trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica; per ogni impianto la quantità di rifiuti in ingresso e la quantità di prodotti in uscita suddivisa per codice CER;</b></p> <p><b>h) per gli inceneritori ed i co-inceneritori: ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica, totale <i>input</i> impianto per codice CER;</b></p> <p><b>i) per le discariche: ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata e capacità volumetrica residua disponibile, quantità di materiale ricevuto annualmente distinto per tipologia (codice CER).»</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 13-bis</b> <i>(Modifiche agli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i></p>
	<p><b>1. All'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in particolare al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata»</b></p> <p><b>2. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 la parola: «Osservatorio» è sostituita dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».</b></p> <p><b>3. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "di cui all'articolo 220" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 2".</b></p> <p><b>4. All'articolo 221, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole:"ritiro" sono aggiunte le parole:</b></p>

	<p><b>"e raccolta differenziata"</b></p> <p><b>5. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole da: "Qualora il Consorzio Nazionale" fino alle parole "oggettiva e documentata di aggiudicazione" sono sostituite dalle seguenti "Il CONAI adempie alla richiesta entro i successivi tre mesi"</b></p> <p><b>6. All'articolo 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole " senza fini di lucro" sono aggiunte le seguenti parole " ,sono incaricati di pubblico servizio"</b></p> <p><b>7. All'articolo 223, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. L'attività dei Consorzi è sussidiaria e non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti, e deve garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata, indipendentemente dalle contingenti condizioni di mercato."</b></p> <p><b>8. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "senza fini di lucro" sono aggiunte le seguenti: ",sono incaricati di pubblico servizio"</b></p> <p><b>9. All'articolo 224, comma 2, del Dlgs 152 /2006 le parole "Entro il 30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2014".</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 14.</b> <i>(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio).</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 14.</b> <i>(Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio).</i></p>
<p>1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1:</p> <p>1) all'alinea, le parole: « Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis » sono soppresse e dopo le parole: « ambito territoriale ottimale » sono inserite le seguenti: « o comune »;</p> <p>2) alla lettera a), le parole: « entro il 31</p>	<p>1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1:</p> <p><b>1) all'alinea, dopo le parole «Ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «se costituito ovvero in ogni Comune»;</b></p> <p><b>2) al comma 3 dopo le parole «a carico»</b></p>

dicembre 2006 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2014 »;

3) alla lettera b), le parole: « entro il 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 »;

4) alla lettera c), le parole: « entro il 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2020 »;

b) i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati;

**sono soppresse le parole «dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio» e sono aggiunte le parole «dei Comuni».**

**b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:**

**3-*bis*. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla legge 549/1995, secondo la tabella seguente:**

<i>Superamento del livello di Rd rispetto alla normativa statale</i>	<i>Riduzione del tributo</i>
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento

**3-*bis*.1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti.**

**3-*ter*. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a**

	<p>ciascun Comune.</p> <p><b>3-quater.</b> La Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale rifiuti definisce con apposita deliberazione il metodo <i>standard</i> per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune secondo le Linee guida definite entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio. La Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.</p> <p><b>3-quinquies.</b> La trasmissione dei dati è effettuata annualmente dai Comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del Catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.</p> <p><b>3-sexies.</b> L'ARPA provvede alla validazione dei dati raccolti ed alla loro trasmissione alla Regione che stabilisce annualmente il livello di raccolta differenziata relativo a ciascun Comune e a ciascun ATO, ai fini dell'applicazione del tributo.</p> <p><b>3-septies.</b> L'addizionale di cui al comma 3 del dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non si applica al Comune che ha ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che ha conseguito nell'anno di competenza una produzione <i>pro capite</i> di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal Catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di</p>
--	---





<p>b) nella misura del 20 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 5 per cento alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento;</p> <p>c) nella misura del 20 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento;</p> <p>d) nella misura del 30 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento alle scadenze annuali successive al primo termine annuale di adempimento;</p> <p>e) nella misura del 30 per cento, se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità superiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento alla scadenza del primo termine annuale di adempimento.</p> <p>3-ter. L'addizionale di cui al comma 3-bis è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies del presente decreto. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni indicate dai medesimi articoli 206-quater e 206-quinquies, con propria deliberazione annuale ».</p>	<p><b>2. L'adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</b></p>
	<p align="center"><b>ART. 14-bis.</b> <i>(Modifica all'articolo 206 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</i></p>
	<p><b>1. All'articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: «tramite contributi di pari importo complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base del valore della</b></p>

	<p>produzione riferito all'anno precedente a quello di riferimento e delle quantità di rifiuti riciclati e recuperati nello stesso anno.»</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 14-ter</b> <i>(Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)</i></p>
	<p>1. All'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 19 è inserito il seguente: «19-bis. È autorizzato il compostaggio aerobico individuale effettuato da utenze domestiche esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, che utilizzano una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri. A tali utenze domestiche é applicata una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”.</p> <p>2. All'articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 7, e ferme le disposizioni delle direttive e dei regolamenti comunitari, gli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, che hanno una capacità annuale di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, possono essere realizzati con denuncia di inizio di attività ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni e del paesaggio di cui al</p>

	decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
	<b>Art. 14-quater</b> <i>(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)</i>
	<p>1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il seguente: «Art. 219-bis. - <i>(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)</i>. -</p> <p>1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale servite al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici; dalla medesima data in detti esercizi è vietato l'utilizzo di imballaggi non in vetro per la vendita di acque minerali e birra. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.</p> <p>4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di natura regolamentare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico disciplina le modalità della sperimentazione e l'applicazione di incentivi e penalizzazioni.</p>
	<b>ART. 14-quinquies</b> <i>(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)</i>
	1. Dopo l'articolo 219 del decreto

	<p>legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è inserito il seguente: <b>Art. 219-bis.</b> <i>(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare).</i> <b>1.</b> Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e al fine di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale servite al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.</p> <p><b>2.</b> Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.</p> <p><b>3.</b> La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.</p> <p><b>4.</b> Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di natura regolamentare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico disciplina le modalità della sperimentazione e l'applicazione di incentivi e penalizzazioni.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 14-sexies.</b>  <i>(Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale)</i></p>
	<p><b>1.</b> All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi devono</p>

	<p>comunicare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; per i detentori di questi ultimi dati l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n.70, a partire dalla dichiarazione riferita all'anno 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi e anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui sopra direttamente dal Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, il Consorzio nazionale imballaggi entro il 30 ottobre di ciascun anno elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale dei Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione»</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 14-septies.</b> <i>(Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)</i></p>
	<p><b>1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:</b></p> <p>a) al comma 6 dopo la parola: “programma” è inserita la seguente: “pluriennale” e le parole: “che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225” sono sostituite con le seguenti: “entro il 30 settembre di ogni anno”;</p> <p>b) al comma 7 le parole: «Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite con</p>

	<p>le seguenti: «Il programma previsto dal comma 6 comprende» e sono sopresse le parole da: «che» fino a: «all'articolo 225»;</p> <p>c) al comma 8, la parola: «gestione» è sostituita da: «attività e sono sopresse le parole: « il programma specifico».</p> <p><b>2. All'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:</b></p> <p>a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il programma previsto dal comma precedente comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo. »</p> <p>b) al comma 6 la parola: «gestione» è sostituita dalla seguente: «attività» e sono sopresse le parole: «il programma specifico.»</p> <p><b>3. All'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:</b></p> <p>a) al comma 1, l'alinnea è sostituito con il seguente: «1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi: »</p> <p>b) il comma 3 è sostituito con il seguente: «Il programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo. »</p> <p>c) al comma 4, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Entro il 30 giugno di ogni anno il Conai è tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al</p>
--	--

	Ministro dello sviluppo economico una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente.
	<b>ART. 14-<i>octies</i>.</b> <i>(Bilancio di esercizio del consorzio nazionale imballaggi)</i>
	1. All'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono premesse le seguenti parole: «Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.»
	<b>ART. 14-<i>nonies</i></b> <i>(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare)</i>
	1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 232 è inserito il seguente: «Articolo 232- <i>bis</i> . <i>(Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare)</i> - 1. i Comuni provvedono ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare. 2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione. 3. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 è istituito presso il Ministero dell'ambiente



	<p>e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo alimentato dalle somme di cui al comma 4.</p> <p><b>4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato l'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati previste dall'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.</b></p> <p><b>5. A decorrere dal 1° luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi da prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi.»</b></p> <p><b>b) All'articolo 255, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-bis, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa da 30 a 150 euro.»</b></p> <p><b>c) All'articolo 263 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, sono versate all'entrata dei bilanci dei Comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni e sono destinate alle attività di cui al comma 1 e, per apposite campagne di sensibilizzazione da parte dei Comuni, al comma 2 dell'articolo 232-bis, nonché per la pulizia del sistema fognario urbano.»</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 14-decies</b> <i>(Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici)</i></p>
	<p><b>1. All'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi a consumo successivamente alla data di entrata in vigore della presente</b></p>

	<p>disposizione, sia come comparto domestico che professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso a consumo, adottano un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle disposte dal gestore dei servizi energetici (GSE) nel Disciplinare Tecnico adottato a dicembre del 2012 in attuazione delle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti” (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)».</p>
	<p><b>ART. 14-undecies</b> <i>(Misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)</i></p>
	<p>1. Al fine di dare attuazione al principio comunitario “chi inquina paga” sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, ed in applicazione di quanto previsto dal comma 667 dell’articolo 1 della legge 147 del 2013, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea.</p>
<p><b>ART. 15.</b> <i>(Consorzio per imballaggi compostabili).</i></p>	<p><b>ART. 15.</b> <i>(Consorzio per imballaggi compostabili).</i></p>
<p><b>1. All’articolo 223, comma 1, del decreto</b></p>	<p><b>Soppresso</b></p>

<p>legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I produttori di materie prime di plastica compostabili e i produttori di imballaggi realizzati con materiali di plastica compostabili secondo la norma UNI EN 13432 possono costituire un consorzio che opera su tutto il territorio nazionale; i produttori e gli utilizzatori che aderiscono a tale consorzio sono esclusi, per i predetti materiali, dall'obbligo di partecipare ai consorzi di imballaggio di cui all'allegato E alla presente parte ».</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15-bis</b> <i>(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).</i></p>
	<p><b>1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:«I produttori e gli utilizzatori che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, possono partecipare al CONAI, tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza, e sono responsabili in solido con detti enti e associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni; a tali fini il CONAI adegua il proprio statuto per prevedere modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione.»</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 16.</b> <i>(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori).</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 16.</b> <i>(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori).</i></p>
<p>1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo le parole: « rifiuti elettrici ed elettronici, » sono inserite le seguenti: « rifiuti di pile e accumulatori,»; b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e</p>	<p>1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, dopo le parole: « rifiuti elettrici ed elettronici, » sono inserite le seguenti: « rifiuti di pile e accumulatori,»; b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e</p>

<p>relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188 »;</p> <p>c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  « 1-bis. Al fine di garantire la completa attuazione delle direttive 2002/95/ CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE e 2006/66/ CE, i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di essere destinati alle attività di cui ai citati articoli 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 151 del 2005 e 27, comma 5, del decreto legislativo n. 188 del 2008 ».</p>	<p>relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188 »;</p> <p>c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  « 1-bis. Al fine di garantire la completa attuazione delle direttive <b>2012/19/UE, 2011/65/UE e 2013/56/UE</b>, i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di essere destinati alle attività di cui ai citati articoli 19, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 151 del 2005 e 27, comma 5, del decreto legislativo n. 188 del 2008 ».</p> <p><b>2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvederà, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.</b></p> <p><b>3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante “Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori, e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE”, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela</b></p>
---	--

	<p>del territorio e del mare che provvederà, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 27</p> <p><b>4. Al decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, all'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, e all'articolo 10, comma 10, le parole: «certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit» sono sostituite con le seguenti: «certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad <i>audit</i>.»</b></p>
<p>ART. 17. <i>(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti).</i></p>	<p>ART. 17. <i>(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti).</i></p>
<p>1. All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « anche in deroga alle disposizioni vigenti » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto, comunque, delle norme contenute nelle pertinenti direttive dell'Unione europea » e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le ordinanze emesse dal Presidente della Provincia ovvero dal Sindaco sono comunicate al Presidente della Giunta regionale. Le ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le ordinanze devono essere comunicate entro tre giorni dall'adozione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi »;</p> <p>b) al comma 5, dopo le parole: « sono comunicate dal » sono inserite le seguenti: « Presidente della Giunta regionale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal ».</p>	<p><b>1. All'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al comma 2 le parole: «un congruo termine» sono sostituite con le seguenti: «60 giorni».</b></p>
<p>ART. 18. <i>(Modifiche alla disciplina per la gestione</i></p>	<p>ART. 18. <i>(Modifiche alla disciplina per la gestione</i></p>

<i>degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti).</i>	<i>degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti).</i>
<p>1. All'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, l e parole: « tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio » sono sostituite dalle seguenti: « è istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti »;</p> <p>b) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Partecipano al Consorzio di cui al comma 1 le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali e animali esausti. Possono partecipare al Consorzio le imprese che riciclano, recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al primo periodo, nonché le imprese che abbiano versato contributi ambientali ai sensi del comma 10, lettera d) »;</p> <p>c) al comma 9, le parole: « Gli operatori », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Le imprese di cui al comma 5, secondo periodo, », le parole: « gli operatori stessi » sono sostituite dalle seguenti: « le imprese stesse » e le parole: « i predetti operatori » sono sostituite dalle seguenti: « le predette imprese »;</p> <p>d) al comma 12, dopo le parole: « ai soggetti incaricati dai Consorzi » sono inserite le seguenti: « o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti ».</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p align="center"><b>ART. 19.</b> <i>(Disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti).</i></p>	<p align="center"><b>ART. 19.</b> <i>(Disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti).</i></p>
<p><b>1. Dopo l'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:</b> <b>« ART. 199-bis. – (Rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti). – 1. Con decreto</b></p>	<p><i>Soppresso</i></p>

<p>del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto anche dei piani regionali di cui all'articolo 199 del presente decreto e dei piani provinciali eventualmente previsti dalle normative regionali, nonché dei piani d'ambito di cui all'articolo 203, comma 3, del presente decreto, sono individuati nel territorio nazionale: gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati attualmente esistenti nel territorio nazionale; gli impianti approvati già previsti nella pianificazione regionale, provinciale e d'ambito; gli impianti oggetto di aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica; gli impianti per cui le procedure di aggiudicazione sono state già avviate. Con il medesimo decreto è stabilito il fabbisogno nazionale residuo dei predetti impianti, al fine di determinare la rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.</p> <p>2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 19-bis</b>  <i>(Misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati)</i></p>
	<p>1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo da corrispondere con modalità automatiche e progressive per i comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione della</p>

	<p>procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma Nazionale di Prevenzione e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi dovranno riguardare la tariffa del servizio di igiene urbana.</p> <p>2. Le Regioni sulla base delle misure previste dal «Programma Nazionale di Prevenzione» adottano propri Programmi Regionali di Prevenzione della produzione dei rifiuti.</p>
<p><b>ART. 20.</b> <i>(Disposizioni in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso).</i></p>	<p><b>ART. 20.</b> <i>(Disposizioni in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso).</i></p>
<p><b>1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tale contributo, che costituisce parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato all'imposta sul valore aggiunta ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto.</b></p> <p><b>Il produttore o l'importatore applicano il contributo vigente alla data dell'immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso ».</b></p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p><b>ART. 21.</b> <i>(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica).</i></p>	<p><b>ART. 21.</b> <i>(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica).</i></p>
<p>1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la lettera p) è abrogata.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p><b>TITOLO VII</b> <b>MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO</b></p>	<p><b>TITOLO VII</b> <b>MODIFICHE ALLA PARTE TERZA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO</b></p>
<p><b>ART. 22.</b> <i>(Norme in materia di Autorità di bacino).</i></p>	<p><b>ART. 22.</b> <i>(Norme in materia di Autorità di bacino).</i></p>
<p>1. All'articolo 54, comma 1, del decreto</p>	<p>1. All'articolo 54, comma 1, del decreto</p>



<p>legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:</p> <p>« z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;</p> <p>z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto ».</p> <p>2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: « ART. 63. – (Autorità di bacino distrettuale). – 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.</p> <p><b>Le Autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse e le relative funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo.</b></p> <p>2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa e il collegio dei revisori dei conti. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica</p>	<p>legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:</p> <p>«z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;</p> <p>z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto.</p> <p>2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Art. 63. – (Autorità di bacino distrettuale). 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.</p> <p><b>1-bis. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, dell'efficienza e della riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente artico; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte terza. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale.</b></p> <p>2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la Conferenza Istituzionale Permanente, il Segretario Generale, la Conferenza Operativa, la Segreteria tecnica operativa e il Collegio dei revisori dei conti, <b>quest'ultimo in conformità alle previsioni del comma 3-bis del successivo articolo.</b> Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente <b>nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di</b></p>
---	---

amministrazione e la semplificazione, da emanare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'attribuzione o il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al presente articolo del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo

**adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà.** Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati **l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi,** e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l'attuale organizzazione, i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. **Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni dell'Autorità di bacino, il decreto può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale.**

3. *identico*

<p>conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. Per le Autorità relative ai distretti di cui all'articolo 64, comma 1, lettere <i>f</i>) e <i>g</i>), la conferenza istituzionale è integrata con quattro rappresentanti della regione e tre rappresentanti degli enti locali. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione ed approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.</p> <p>5. La conferenza istituzionale permanente:</p> <p><i>a</i>) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;</p> <p><i>b</i>) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini;</p> <p><i>c</i>) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;</p> <p><i>d</i>) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;</p> <p><i>e</i>) adotta gli stralci del Piano di bacino;</p>	<p>4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino <b>di cui al comma 1</b> sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, <b>il Ministero delle politiche agricole, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Dipartimento della Protezione civile, o i sottosegretari dagli stessi delegati, e i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati.</b> La Conferenza Istituzionale Permanente delibera a maggioranza dei presenti <b>ed è legittimamente costituita con la presenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</b> Le delibere della conferenza istituzionale sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione ed approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.</p> <p>5. La Conferenza Istituzionale Permanente:</p> <p><i>a</i>) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;</p> <p><i>b</i>) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini <b>e/o sub-distretti</b>;</p> <p><i>c</i>) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole Regioni e quali costituiscono interessi comuni a più Regioni;</p> <p><i>d</i>) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;</p> <p><i>e</i>) adotta gli stralci del Piano di bacino;</p> <p><i>f</i>) controlla l'attuazione <b>dei programmi di</b></p>
--	---

f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del Piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:

- a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
- b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
- c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;
- d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;

**intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi** e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

**g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle Amministrazioni interessate, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.**

6. *identico.*

7. Il Segretario Generale, la cui carica ha durata quinquennale:

- a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
- b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della Conferenza Istituzionale Permanente, cui formula proposte;
- c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività;
- d) cura l'attuazione delle direttive della Conferenza Operativa;
- e) riferisce **semestralmente** alla conferenza

<p>e) riferisce alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;</p> <p>f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziare per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo.</p> <p>8. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; è convocata dal segretario generale che la presiede. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 9, lettera a), ed emana direttive per lo svolgimento delle attività di cui al comma 9, lettere b) e c). <b>La conferenza operativa delibera lo statuto dell'Autorità di bacino, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La conferenza operativa, inoltre, delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, nonché le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica e gli atti organizzativi, il piano del fabbisogno del personale e gli atti</b></p>	<p>istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino;</p> <p>f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziare per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo, <b>rendendoli accessibili alla libera consultazione sul sito dell'Autorità;</b></p> <p><b>8. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella Conferenza Istituzionale Permanente; è convocata dal Segretario Generale che la presiede.</b> La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla Conferenza Istituzionale Permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al comma 9, lettera a), ed emana direttive, <b>anche tecniche qualora pertinenti,</b> per lo svolgimento delle attività di cui al comma 9, <b>lettera b).</b></p>
--	--

<p><b>regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.</b></p> <p>9. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:</p> <p>a) a elaborare il Piano di bacino e i relativi stralci;</p> <p>b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;</p> <p><b>c) a elaborare, secondo le specifiche tecniche indicate negli allegati alla presente parte, un'analisi delle caratteristiche del distretto idrografico, un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee nonché un'analisi economica dell'utilizzo idrico.</b></p>	<p>9. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:</p> <p>a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, <b>tra cui il Piano di gestione ex art. 13 della direttiva 2000/60/CE e il Piano di gestione del rischio alluvioni ex art. 7 direttiva 2007/60/CE nonché i programmi di intervento;</b></p> <p><b>b) identica</b></p>
<p>10. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione ».</p>	<p>10. <i>identico</i>».</p> <p><b>2-bis. Per assicurare continuità alla sperimentazione, di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, avviata con</b></p>

<p>3. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:  « ART. 64. – (Distretti idrografici).</p> <p>1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:</p> <p>a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:</p> <p>1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>3) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p> <p>4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</p>	<p>decreto del Ministro dei Lavori Pubblici emanato di intesa con il Ministro dell'ambiente in data 1o luglio 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico caratterizzanti il bacino idrografico del fiume Serchio, è mantenuta la sede operativa esistente al fine di garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio.</p> <p><b>3. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 é adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionale e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 152/06, i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del D. Lgs. del 10 dicembre 2010 n. 219 sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 6 dell'art. 63 del citato decreto.</b></p> <p><b>4. <i>identico</i></b></p>
--	---

<p>b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> </ol> <p>c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> </ol> <p>d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;</li> <li>8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa,</li> </ol>	
--	--



Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:

1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ».

**4. All'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:**

**« 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il progetto di Piano**

<p><b>di bacino è sottoposto, prima della sua adozione, al parere della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici territorialmente competente, per i profili attinenti alla tutela dell'interesse culturale e paesaggistico ».</b></p> <p>5. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:</p> <p>« 1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ».</p> <p>6. I commi 1 e 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>« 1. Il Piano di tutela delle acque, secondo quanto previsto al comma 5 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, integra e dettaglia su scala regionale e di singolo bacino o sotto-bacino il Piano di gestione di cui all'articolo 117 sulla base delle risultanze dei programmi di cui all'articolo 118 ed è articolato secondo i contenuti indicati nel presente articolo.</p> <p>2. Le Autorità di bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti di indirizzo e coordinamento, sentite le province, definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i Piani di tutela delle acque nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre 2014, e successivamente ogni sei anni, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza ».</p>	<p>5. <i>identico</i></p> <p><b>6. All'articolo 119, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:</b>  <b>3-bis Fino all'emanazione del decreto di cui al successivo articolo 154, comma 3, il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni mediante la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 determinano la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al precedente comma 1, e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure e delle funzioni previste al precedente art. 116, e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 71 del presente decreto legislativo."</b></p>
---	--

<p>7. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « 31 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ».</p> <p>8. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».</p> <p>9. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 2 del presente articolo, per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali degli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo 63, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, nomina un commissario. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 10 del predetto articolo 63 il commissario si avvale degli uffici, del personale, dei beni mobili e immobili e degli altri strumenti e mezzi già in dotazione delle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai commissari di cui al presente comma spetta esclusivamente il trattamento economico previsto per il segretario generale dell'Autorità di bacino, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.</p>	<p>7. <i>identico</i></p> <p>8. <i>identico</i></p> <p><b>9. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongono il Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, che contiene il bilancio del trasporto solido con l'individuazione dei tratti in erosione, in deposito e in equilibrio e il conseguente programma generale di manutenzione delle aste fluviali che contiene le azioni e gli interventi relativi alla sistemazione idraulica e morfologica dei corsi d'acqua, gli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche dei versanti e gli interventi di rimaturazione e ripristino ecologico degli ambiti fluviali necessari al conseguimento di buone condizioni di efficienza idraulica, morfologica e ambientale dei fiumi e dei corsi d'acqua. Il programma generale di manutenzione terrà conto delle risultanze del Piano di gestione dei sedimenti relativamente alla estrazione e movimentazione dei sedimenti ed in linea con quanto già previsto dall'art. 4-comma 10 bis del DL 576/1996 convertito con modifiche in L. 677/1996. Tali Programmi sono redatti in ottemperanza agli obiettivi individuati dalle Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e n. 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e concorrono all'attuazione, a scala di bacino e sottobacino idrografico, degli strumenti di pianificazione di distretto da esse discendenti.</b></p>
--	---

<p style="text-align: center;">ART. 23. <i>(Disposizioni in materia di immobili abusivi)</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 23. <i>(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato)</i></p>
<p>1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente: « ART. 72-bis. – <i>(Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato)</i>. - 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.</p> <p>2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa, per l'anno finanziario 2014, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo all'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero</p>	<p>1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente: « ART. 72-bis. – <i>(Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato <b>ovvero esposti a rischio idrogeologico</b>)</i>. - 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato <b>ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico</b>, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.</p> <p>2. <i>identico</i></p> <p>3. <i>identico</i></p>

<p>dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.</p> <p>4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, comprensiva di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati sul proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.</p> <p>6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.</p> <p>7. Nei casi di mancata realizzazione degli</p>	<p>4. <i>identico</i></p> <p>5. <i>identico</i></p> <p>6. <i>identico</i></p> <p>7. <i>identico</i></p>
--	---

interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

**7-bis.** All'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono soppresse le parole da: «e salvo» a: «turisti» e sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico».

**8.** Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente articolo che indica i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati ».

**9.** All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

**«4-bis.** L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2000 a 20000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene irrogata sempre nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

**4-ter.** I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis sono di competenza comunale e vengono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e attrezzatura di aree a verde pubblico.

**4-quater.** Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga

	<b>l'inottemperanza all'ordine di demolizione.»</b>
TITOLO VIII DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA	TITOLO VIII DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'ACCESSO UNIVERSALE ALL'ACQUA
ART. 24. <i>(Fondo di garanzia delle opere idriche)</i>	ART. 24. <i>(Fondo di garanzia delle opere idriche)</i>
1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dal 2014 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale.	1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, finalizzati a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dal 2014 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, <b>ivi comprese le reti di fognatura e depurazione</b> , in tutto il territorio nazionale, <b>anche con riferimento agli interventi connessi con la tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico..</b>
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il settore idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, privilegiando l'uso del Fondo per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. I criteri di cui al primo periodo sono definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie. Il decreto di cui al presente comma prevede idonei	2. <i>identico</i>

strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri in esso contenuti.	
3. Le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinate con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il settore idrico, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.	3. <i>identico</i>
4. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico nel rispetto della normativa vigente.	4. <i>identico</i>
	<b>ART. 24-bis. (Contratti di fiume).</b>
	<b>1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.</b>
ART. 25. <i>(Tariffa sociale del servizio idrico integrato).</i>	ART. 25. <i>(Tariffa sociale del servizio idrico integrato).</i>
1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, <b>sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative</b> , sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria	2. <i>identico.</i>



<p>per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.</p>	
<p>ART. 26. <i>(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato).</i></p>	<p>ART. 26. <i>(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato).</i></p>
<p>1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua <b>per gli utenti morosi</b>.</p>	<p>1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, <b>previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997</b>, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua.</p>
<p>2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.</p>	<p>2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, <b>senza gravare sulle utenze domestiche</b>.</p>
	<p><b>3. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente.</b></p>
	<p>ART. 26-bis <i>(Disposizioni in materia di sovra canone di bacino idrico montano)</i></p>

	<p>1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, il sovra canone di cui alle suddette leggi è corrisposto per gli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt.</p> <p>2. L'applicazione del sovra canone stabilito dalle leggi di cui al comma 1 viene estesa a tutti gli impianti di produzione idroelettrica le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei comuni compresi all'interno di un Bacino Imbrifero Montano.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 26-ter</b> <i>(Divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo)</i></p>
	<p>1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: #4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi. 1 titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, e al Ministero dell'Ambiente e all'Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER</p>

IMPIANTI RADIOELETTRICI	IMPIANTI RADIOELETTRICI
<p style="text-align: center;">ART. 27.  <i>(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259).</i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 27.  <i>(Modifiche all'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259).</i></p>
<p>1. All'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:</p> <p>« 1-<i>bis</i>. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.</p> <p>1-<i>ter</i>. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese.</p> <p>1-<i>quater</i>. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti al comma 1-bis e 1-ter sono pari a 250 euro.</p> <p>1-<i>quinqies</i>. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater non si applicano ai soggetti di cui</p>	<p><i>Identico</i></p>

all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ».	
TITOLO X DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI	TITOLO X DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI
ART. 28. <i>(Acque reflue dei frantoi oleari).</i>	ART. 28. <i>(Acque reflue dei frantoi oleari).</i>
1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione ».	1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura <b>può essere ammesso, ove i Sindaci dei Comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertiirrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisce il</b> rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione ».
ART. 29. <i>(Combustione controllata di materiale vegetale).</i>	ART. 29. <i>(Combustione controllata di materiale vegetale).</i>
1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri/sterco per ettaro,	<i>Soppresso</i>

<p>mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana ».</p>	
	<p><b>ART. 29-bis.</b> <i>(Modifica dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).</i></p>
	<p><b>1. All'articolo 180-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1 bis Ai fini di cui al comma 1, i comuni e i loro enti strumentali possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera mm) per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. ».</b></p>
<p>TITOLO XI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAPITALE NATURALE E CONTABILITÀ AMBIENTALE</p>	<p>TITOLO XI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAPITALE NATURALE E CONTABILITÀ AMBIENTALE</p>
<p>ART. 30. <i>(Comitato per il capitale naturale).</i></p>	<p>ART. 30. <i>(Comitato per il capitale naturale).</i></p>
<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, o loro rappresentanti delegati, il Governatore</p>	<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, o loro rappresentanti delegati, il Governatore</p>

<p>della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, <b>il Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</b> e il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche <b>nonché il Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile</b>, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>
<p>2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio di cui agli articoli 7, 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il Comitato di cui al comma 1 del presente articolo trasmette, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, seguendo le metodologie definite dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi ecosistemici.</p>	<p>2. <i>identico</i></p>
<p>3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso spese a qualsiasi titolo richiesti.</p>	<p>3. <i>identico</i></p>
	<p><b>4. Il Comitato promuove anche l'adozione da parte degli enti locali di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia ed efficienza delle politiche – azioni messe in campo dall'ente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale. In particolare il Comitato definisce uno schema di riferimento sulla base delle numerose sperimentazioni in tale senso fatte dagli enti locali sulla base di co-finanziamenti europei. Il sistema di contabilità ambientale proposto per gli enti locali è conforme e di supporto a quanto indicato dall'articolo 40 del decreto</b></p>

	<b>legislativo n. 33 del 201</b>
<p>ART. 31. <i>(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli).</i></p>	<p>ART. 31. <i>(Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli).</i></p>
<p>1. A sostegno dell'attuazione degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea « Europa 2020 –Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva » (COM(2010) 2020 definitivo), dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013 e dal regolamento (CE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio del Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>2. Il Catalogo di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo.</p>	

<p>3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 32.</b> <i>(Gestione rifiuti sanitari - Modifica articolo 40 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 152).</i></p>
	<p><b>1. Il comma 8 dell'articolo 40 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:</b></p> <p><b>«8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi – compresi quelli aventi codice CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati – possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, ad un impianto che effettua operazioni autorizzata di smaltimento. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».</b></p>



	<p style="text-align: center;"><b>ART. 33</b> <i>(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali)</i></p>
	<p><b>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).</b></p> <p><b>2. 1 decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:</b></p> <p><i>a) prevedere che il PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore;</i></p> <p><i>b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune;</i></p> <p><i>c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;</i></p> <p><i>d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva, regimazione delle acque nei bacini montani, salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche e utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;</i></p> <p><i>e) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivi attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;</i></p> <p><i>f) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;</i></p> <p><i>g) prevedere che beneficiari finali del sistema</i></p>

	<p>di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;</p> <p><i>h)</i> introdurre forme di premialità a beneficio dei Comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;</p> <p><i>i)</i> prevedere che i decreti legislativi attuativi siano adottati d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 34</b> <i>(Aree Oil Free Zone)</i></p>
	<p><b>1.</b> Al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio, e di raggiungere gli <i>standard</i> europei in materia di sostenibilità ambientale, vengono istituite e promosse le “<i>Oil Free Zone</i>”.</p> <p><b>2.</b> Si intende per “<i>Oil Free Zone</i>” un'area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai Comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili.</p> <p><b>3.</b> La costituzione di tali aree viene promossa dai Comuni interessati, per il tramite delle Unioni di Comuni e delle Unioni di Comuni montani di riferimento.</p> <p><b>4.</b> In tali aree si avviano sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio.</p> <p><b>5.</b> Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono le modalità di organizzazione delle “<i>aree oil free zone</i>”, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi</p>

	<p>sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia.</p> <p>6. Ai fini degli obiettivi di cui al comma 5, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e implementazione delle attività produttive connesse con l'indipendenza dei cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 35</b> <i>(Strategia nazionale Green Communities)</i></p>
	<p>1. La Presidenza del Consiglio, presso il Dipartimento degli Affari Regionali, d'intesa con i Ministeri dell'economia e delle Finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dei beni e attività culturali, il Ministero delle Politiche agricole e forestali e il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuove la costituzione della Strategia nazionale delle <i>Green Communities</i>.</p> <p>2. Essa individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della <i>green economy</i>, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione integrata e certificata del patrimonio "agro-forestale" (<i>trading</i> dei crediti derivanti dalla cattura della CO2 , gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno);</li> <li>- gestione integrata e certificata delle risorse idriche;</li> <li>- produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione, ecc.);</li> <li>- sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;</li> <li>- costruzione e gestione "sostenibile" del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di</li> </ul>

	<p>una montagna moderna;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- efficienza energetica e integrazione “intelligente” degli impianti e delle reti;</li> <li>- sviluppo sostenibile delle attività produttive (<i>zero waste production</i>);</li> <li>- integrazione dei servizi di mobilità.</li> </ul> <p>3. Nell’ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare modalità, tempistiche e coperture finanziarie sulla base delle quali le Unioni dei Comuni e le Unioni dei Comuni montani promuovono l’attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ART. 36</b> <i>(Fondo Italiano Investimenti “Green Communities”)</i></p>
	<p>1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, è autorizzato alla costituzione del «Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR S.p.A.» ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riservato ad Investitori Qualificati.</p> <p>2. La sottoscrizione delle quote è riservata alle seguenti categorie di investitori qualificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) imprese di investimento, banche, agenti di cambio, società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), fondi pensione, imprese di assicurazione, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Decreto Legislativo del 10 settembre 1993, n. 385, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;</li> <li>(ii) fondazioni bancarie, nonché fondazioni aventi per oggetto di attività la promozione dello sviluppo sostenibile delle aree montane e rurali;</li> <li>(iii) le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente, con particolare riguardo ai soggetti con esperienze nel campo della tutela, dello</li> </ul>

	<p>sviluppo e della valorizzazione delle aree montane e rurali.</p> <p>3. Il Fondo di cui al comma 1 ha come scopo la valorizzazione del patrimonio del Fondo, con l'obiettivo di garantire una redditività adeguata del capitale investito, attraverso operazioni ed interventi di sostegno finanziario, diretto ed indiretto, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della <i>green economy</i>, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti ditali territori.</p> <p>4. In particolare, il Fondo, mediante l'investimento del proprio patrimonio, persegue i seguenti obiettivi:</p> <p>(a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune <i>know how</i>, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di <i>label</i> (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;</p> <p>(b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni (i) appartenenti allo stesso settore od operanti nello stesso distretto industriale (ii) appartenenti a settori adiacenti (integrazione c.d. orizzontale) (iii) operanti a monte o a valle di un medesimo processo produttivo o di servizi (integrazione c.d. verticale), permettendo la nascita di realtà caratterizzate da una dimensione più significativa, in grado di rafforzare la propria competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali. Il Fondo potrà fornire a</p>
--	--

	<p>favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, tramite investimenti, diretti o indiretti, nel capitale di rischio, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di <i>expansion</i>, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese già avviate al fine di consentirne l'espansione geografica e/o merceologica, anche tramite acquisizioni.</p> <p>5. Il Fondo fornisce a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché dei Comuni, delle loro Unioni dei Comuni, delle Province di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 56 del 2014 nonché delle società da essi partecipate e/o controllate tramite investimenti, diretti o indiretti, nel capitale di rischio, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di <i>expansion</i>, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese o di investimenti in patrimoni pubblici e/o collettivi al fine di valorizzazione delle risorse naturali montane in un'ottica di sviluppo sostenibile, anche tramite acquisizioni. Attenzione è altresì riservata alle operazioni di <i>replacement</i>, finalizzate alla ristrutturazione della base azionaria, in cui il Fondo potrà costituirsi o sostituirsi ai soci di minoranza, non più interessati a proseguire l'attività, nonché di <i>management buy in/buy out</i>, finalizzate a sostenere l'acquisizione di imprese condizionate da difficoltà gestionali legate al dimensionamento e a sviluppare possibili aggregazioni, con riguardo in particolare alle società controllate e/o partecipate dagli enti locali.</p> <p>6. Il Fondo di cui al comma 1, altresì, può svolgere attività di Società di Gestione del Risparmio specializzata nell'istituzione e gestione di Fondi comuni d'Investimento Immobiliari, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>7. L'ammontare complessivo del fondo è pari a 1.000.000.000 euro, di cui almeno il 51 per cento assicurato attraverso apposito stanziamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti e almeno il 20 per cento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale in proposito di risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014/2020. La restante parte è allocata sul mercato nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, con</p>
--	--

	<p>diritto di prelazione per gli investitori istituzionali di cui alla lettera iii) del medesimo comma 2.</p> <p>8. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, al fine di perseguire congiuntamente obiettivi di sviluppo dell'economia del territorio nelle aree montane e nello stesso tempo tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio, il Fondo potrà contribuire a promuovere e finanziare studi di fattibilità in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio a scopo residenziale, servizi, ricettività o simili, che valorizzino edifici e borghi a valenza storica e testimoniale, e partecipare all'attuazione degli interventi stessi. Tali interventi devono essere elaborati in base a una documentata validità economica e progettati nonché realizzati almeno in conformità con quanto previsto dalle direttive europee in materia di riqualificazione edilizia e urbana e di efficienza energetica.</p> <p>9. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, sono privilegiati e incentivati i progetti che, tanto in fase di progettazione quanto di realizzazione, si avvalgono di sistemi di verifica e certificazione trasparenti, la cui documentazione sia pubblicamente disponibile e gestiti da parte terza, riconosciuti dal mercato a livello nazionale ovvero internazionale, che documentino e certifichino attraverso procedure indipendenti aspetti, qui elencati a titolo indicativo non esaustivo, come l'efficienza energetica, la sostenibilità idrica, il benessere termico, acustico, visivo e respiratorio interno, il rapporto tra edifici e contesto, l'uso di materiali sostenibili, il rispetto della valenza storica e testimoniale dell'edificio.</p>			
<p style="text-align: center;">ALLEGATO 1</p> <p>«ALLEGATO L-bis (articolo 206-quater, comma 2)</p> <p>Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Categoria di</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Percentuale</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Incentivo in</td> </tr> </table>	Categoria di	Percentuale	Incentivo in	<p style="text-align: center;">ALLEGATO 1</p> <p>«ALLEGATO L-bis (articolo 206-quater, comma 2)</p> <p>Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto, ai sensi dell'articolo 206-quater, comma 2.</p> <p>identico</p>
Categoria di	Percentuale	Incentivo in		

<i>prodotto</i>	<i>minima in peso di materiale polimerico riciclato sul peso complessivo del componente sostituito</i>	<i>percentuale sul prezzo di vendita al consumatore del prodotto</i>
Cicli e veicoli a motore	>10%	10%
Elettrodomestici	>20%	10%
Contenitori per uso di igiene ambientale	>50%	5%
Arredo per interni	>50%	5%
Arredo urbano	>70%	15%
Computer	>10%	10%
Prodotti per la casa e per l'ufficio	>10%	10%
Pannelli fonoassorbenti, barriere e segnaletica stradale	>30%	10%



## Allegato 2

(articolo 206-*sexies*, comma 4)

	Prestazione di base	Prestazione superiore
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di facciata, $D_{2m,nT,w}$ [dB]	38	43
Descrittore del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti di differenti unità immobiliari, $R'_w$ [dB]	50	56
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti di differenti unità immobiliari, $L'_{nw}$ [dB]	63	53
Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo, $L_{ic}$ in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)]	32	28
Livello sonoro massimo corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo, $L_{id}$ in ambienti diversi da quelli di installazione [dB(A)]	39	34
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, $D_{nT,w}$ [dB]	50	55
Descrittore dell'isolamento acustico normalizzato di partizioni <i>i</i> fra ambienti adiacenti della stessa unità immobiliare, $D_{nT,w}$ [dB]	45	50
Descrittore del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti della stessa unità immobiliare, $L'_{nw}$ [dB]	63	53